



# REGOLAMENTO

AVVOCATURA COMUNALE

# INDICE

## Titolo I° - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

<i>Articolo 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>L'AVVOCATURA COMUNALE</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>AVVOCATI DEL LIBERO FORO</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>DOMICILIAZIONI</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>ATTIVITA' LEGALE IN CONVENZIONE</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>RAPPORTI CON GLI UFFICI E DOVERE DI COLLABORAZIONE</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>NOMINA PERITI</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>ATTI E DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>ORARIO DI LAVORO</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>PRATICA FORENSE</i>

## Titolo 2° - TRATTAMENTO ECONOMICO

<i>Articolo 12</i>	<i>COMPENSI PROFESSIONALI</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>NORMA TRANSITORIA</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>

**Titolo I°**  
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

*Articolo 1*  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura Comunale, secondo le disposizioni della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 27 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
2. L'Avvocatura del Comune San Pietro Vernotico è costituita dal Responsabile dell'Ufficio Legale, avvocato abilitato ad esercitare la professione forense ed iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, ai sensi della vigente legge professionale forense, al quale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla predetta legge professionale ed il quale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. L'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati degli enti pubblici nell'esclusivo interesse del Comune di San Pietro Vernotico comporta il pagamento a cura dell'Ente, ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dall'avvocatura comunale.

*Articolo 2*  
**L'AVVOCATURA COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 23 (*Avvocati degli enti pubblici*) della L. 31.12.2012 n. 247, recante la riforma della professione forense che ha sostituito il R.D. 27.11.1933 n.1578, all'avvocatura comunale deve essere assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente e deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; ad essi si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 14 della predetta legge professionale.
2. L'Avvocatura comunale è organizzata in struttura autonoma, nel rispetto dell'autonomia professionale forense, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al cui potere disciplinare l'avvocatura comunale è sottoposta, e dal Consiglio Nazionale Forense.
3. L'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, deve essere esercitata in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino, oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l'autonomia del professionista.
4. L'Avvocatura Comunale svolge le funzioni di competenza in piena libertà, autonomia ed indipendenza professionale e nell'espletamento del mandato professionale risponde direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente.
5. L'Avvocatura Comunale costituisce una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente stesso, in posizione di autonomia ed indipendenza dal Segretario Generale e dai Dirigenti preposti alla direzione delle strutture amministrative dell'Ente e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa. La posizione dell'Avvocatura Comunale all'interno della struttura amministrativa non comporta alcuna gerarchia o subordinazione rispetto a qualsiasi struttura amministrativa esistente.
6. In applicazione al "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF l'Avvocatura Comunale ha l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal suddetto regolamento, con eventuali oneri a carico dell'Ente.
7. L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale continuo.

8. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto di personale amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività non professionali di competenza dell'Avvocatura, funzionali all'espletamento delle attività di competenza.
9. La valutazione del professionista legale è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.
10. L'Amministrazione Comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

### Articolo 3

#### COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

1. L'attività cui il professionista legale è addetto consiste nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.
2. All'Avvocatura Comunale spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione, sia nelle cause attive che passive, in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, instaurate avanti ai competenti organi di giurisdizione, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale e conferimento della procura alle liti da parte del Sindaco, al quale compete la rappresentanza legale in giudizio. L'avvocatura Comunale esercita le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. Il Responsabile dell'Ufficio, pertanto, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami, rinunciare agli atti e transigere e fare tutto ciò che ritiene necessario per il buon esito del giudizio, recupera, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione a qualsiasi titolo, avviando le opportune azioni legali.
4. L'Avvocatura Comunale può fornire consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità in favore del Sindaco, della Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e dei singoli Responsabili di Area.
5. I pareri legali richiesti dai soggetti sopra individuati verranno espressi, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione, salvo termini più brevi per motivi di urgenza e non sono vincolanti.
6. Inoltre, l'Avvocatura Comunale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
7. Allo scopo di consentire al Responsabile dell'Ufficio Legale di svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, nel bilancio comunale e nel conseguente piano esecutivo di gestione sono messi a sua disposizione i mezzi finanziari necessari per acquisire raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste anche telematiche specializzate, programmi *software* per la gestione dell'ufficio legale.

La dotazione strumentale deve in ogni caso rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni

dell'Avvocatura, anche in considerazione delle novità legislative in materia di notifica a mezzo pec e del processo telematico .

8. L'Avvocatura Comunale dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale o pagamento diretto attraverso i portali autorizzati.

#### *Articolo 4* **AVVOCATI DEL LIBERO FORO**

1. L'Avvocatura potrà essere affiancata da avvocati liberi professionisti, specialisti in particolari materie o docenti universitari, previa deliberazione della Giunta Comunale, nei seguenti casi: - cause che necessitano di particolare specializzazione, non presente all'interno dell'ufficio; - casi in cui l'Avvocatura non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza, conformemente a quanto consentito dal Codice deontologico forense; - eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltoso il corretto andamento del giudizio; - cause di incompatibilità; - altre situazioni di carattere eccezionale rilevate dall'Avvocatura Comunale.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, per le vertenze affidate a legali esterni, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, eventualmente istruendo i legali sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto dei parametri e dei vincoli eventualmente previsti all'atto del conferimento dell'incarico. A tal fine, i legali esterni dovranno esibire tutta la documentazione inerente l'attività svolta a richiesta del Responsabile dell'Ufficio, preventivamente alla liquidazione della parcella.

#### *Articolo 5* **DOMICILIAZIONI**

1. L'Avvocatura Comunale normalmente si domicilia presso la sede dell'Ente.
2. Nel caso di giudizi innanzi alle Magistrature Superiori in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio in Roma, al fine di adempiere celermente a tutte le attività necessarie per l'espletamento del mandato, l'Avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario le relative competenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### *Articolo 6* **ATTIVITA' LEGALE IN CONVENZIONE**

L'Avvocatura comunale, qualora non vi sia conflitto di interessi con il Comune di San Pietro Vernotico o documento per l'ordinaria attività, può fornire consulenza, assistenza e patrocinio legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, compresi i compensi professionali spettanti.

#### *Articolo 7* **RAPPORTI CON GLI UFFICI E DOVERE DI COLLABORAZIONE**

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i Responsabili delle Aree sono tenuti a fornire all'Avvocatura Comunale tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti

- necessari per l'adempimento dei suoi compiti, una idonea relazione tecnica inerente l'oggetto dell'attività giudiziale, stragiudiziale o consultiva, tempestivamente e comunque non oltre 5 gg. dalla ricezione dell'atto notificato all'Amministrazione ovvero nei termini indicati nella formale richiesta dell'Avvocatura, formulata anche via mail.
2. La relazione dovrà contenere tutti i dati, i chiarimenti e le notizie di cui il Servizio è a conoscenza nonché, in allegato, i documenti necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.
  3. I Responsabili delle Aree sono tenuti a fornire, a richiesta dell'Avvocatura, anche eventuali supporti tecnici e professionali.
  4. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'originale dell'atto notificato all'Avvocatura senza indugio alcuno e, comunque, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'avvenuta notifica al Comune.
  5. Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo - anche quando il giudizio è in corso ed anche in assenza di espressa richiesta - di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l'esito delle controversie e ledere gli interessi dell'Amministrazione .
  6. Gli Uffici Comunali si uniformano alle indicazioni o direttive che l'Avvocatura Comunale potrà emanare per tutti gli adempimenti amministrativi in relazione a fatti ed eventi che possono provocare un giudizio, finalizzate a prevenire o a risolvere liti pendenti o potenziali.
  7. Al fine di garantire l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'Ufficio Legale potrà inoltrare periodicamente relazioni dettagliate al Sindaco ed al Segretario Generale con indicazione, per ciascuna causa od affare, degli elementi di criticità che non gli consentono l'adempimento delle attività legali e la corretta esecuzione del mandato.
  8. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione delle cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali .
  9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare al Sindaco ed al Segretario Generale le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo ed, in caso di violazioni ai doveri di collaborazione, prontamente è tenuto alle necessarie segnalazioni al Sindaco ed al Segretario Generale anche al fine della valutazione della performance annuale e per i conseguenti provvedimenti disciplinari .

#### *Articolo 8* *NOMINA PERITI*

L'Avvocatura Comunale può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici interni e, qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate, esperti esterni in possesso di comprovata esperienza, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, secondo quanto disposto dal Regolamento degli Uffici e Servizi .

#### *Articolo 9* *ATTI E DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO*

In virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento professionale forense, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso, nei confronti di chiunque, i seguenti documenti:

- a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

- b. atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- c. corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
- d. rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile;
- e. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- f. esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

*Articolo 10*  
**ORARIO DI LAVORO**

1. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione dall'Avvocatura Comunale, che richiede competenze elevate ed altamente professionali, nonché la specificità dei compiti, materiali ed intellettuali, ascrivibili alla sua diretta responsabilità, che richiedono oltre alla ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie, non assimilabili a quelli di altri Uffici, comporta la necessità di garantire esigenze di flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro, tenuto conto della natura eminentemente professionale degli impegni.
2. In considerazione della particolarità dell'espletamento dell'attività professionale di Avvocato, anche all'esterno della struttura comunale, l'orario di lavoro è articolato in modo flessibile in relazione agli obiettivi, ai programmi da realizzare, al carico di lavoro, agli impegni esterni compatibili con il raggiungimento delle sedi giudiziarie, agli orari di svolgimento delle udienze, all'attività ed alla necessaria autonomia ed indipendenza dell'avvocatura; pertanto, l'attività non sarà soggetta a sistemi di rilevazione delle presenze (così come già deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi in data 13.09.2011 e come da pacifico orientamento giurisprudenziale). In caso di assenza per ferie, congedi, infortuni, ecc. sarà effettuata apposita comunicazione all'Ufficio Personale da parte dell'interessato.

*Articolo 11*  
**PRATICA FORENSE**

1. Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense ( L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013).
2. La pratica non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. L'accesso alla pratica forense è limitata a non più di due praticanti avvocati contemporaneamente.
4. I praticanti verranno selezionati dall'Avvocatura comunale, previo avviso pubblico, sulla base del voto di laurea e di un colloquio, svolto direttamente dal Responsabile dell'Ufficio Legale.
5. L'avvocatura comunale, nel caso di comportamenti del praticante contrari al decoro ed all'interesse dell'Ente, ovvero per esigenze correlate alla riorganizzazione dell'Ufficio Legale, ha piena facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto di praticantato, dietro preavviso di almeno quindici giorni.
6. La pratica forense deve essere svolta sotto il controllo dell'avvocatura comunale e comporta il compimento delle attività proprie della professione forense.
7. Deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, sia presso gli uffici dell'avvocatura comunale che presso le sedi giudiziarie.
8. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
9. L'Amministrazione Comunale riconosce la corresponsione di un rimborso per l'attività svolta in

favore dell/i praticante/i compatibilmente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili dell'Ente, secondo le disposizioni di cui all'art. 41 L. 247/12, quantificata nella misura massima di Euro 100,00 mensili per i primi 6 mesi e di Euro 150,00 mensili per il restante periodo di pratica.

## Titolo 2° TRATTAMENTO ECONOMICO

### Articolo 12 COMPENSI PROFESSIONALI

1. All'Avvocatura Comunale spettano i compensi professionali per la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 27 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, secondo cui "*Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578*" (oggi L. 31 dicembre 2012, n. 247), nonché del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55
2. I compensi professionali in quanto caratterizzati dalla correttezza, certezza e continuità devono intendersi, ai fini della contribuzione, quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi sono da considerarsi, a tutti gli effetti, voce retributiva del lavoro professionale prestato e, come tale, utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.
3. In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni i compensi sono dovuti solo per le attività effettivamente eseguite dall'avvocato dipendente.

### Articolo 13 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. All'Avvocatura Comunale cui sia stato conferito regolare mandato da parte del Sindaco pro-tempore, previa delibera di Giunta Comunale, vanno corrisposti i compensi nei seguenti casi:
  - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente, indipendentemente dalla relativa riscossione;
  - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
2. Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) in cui l'Ente è parte, sia come attore che come convenuto, sia come ricorrente che come resistente, od in qualsiasi altra veste processuale, nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza; i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe; le pronunce arbitrali che definiscono anche una parte del giudizio; i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande del Comune o dai quali derivi un vantaggio od una minor spesa per l'amministrazione comunale o che lascino intatto per la pubblica amministrazione il



provvedimento impugnato; le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in favore dell'Ente costituito parte civile.

3. Ai fini del presente articolo i provvedimenti del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.
4. Nel caso in cui la controversia giudiziale si concluda con atto di transazione o conciliazione, al Responsabile dell'Ufficio Legale sarà riconosciuto il compenso per l'attività svolta solo se corrisposto dalla controparte, secondo quanto espressamente previsto nell'atto di transazione o conciliazione della specifica controversia.
5. In caso di soccombenza dell'Ente e conseguente condanna alle competenze legali nei confronti di controparte, non potranno essere riconosciuti compensi di alcun genere.
6. Per il periodo 2014-2016 troverà applicazione il comma 457 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014, salvo ulteriori modifiche legislative in materia, secondo cui *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale."*

#### Articolo 14

#### MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Per tutti i giudizi conclusi in senso favorevole per il Comune, secondo quanto specificato al precedente articolo, il compenso professionale sarà corrisposto come segue:
  - a. nel caso di pronunce giudiziali che pongono a carico della controparte soccombente il pagamento dei compensi professionali, in tutto o in parte, gli stessi sono corrisposti a favore dell'Avvocatura Comunale in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, oltre alle competenze relative alla eventuale fase esecutiva, sulla base di apposita relazione sul giudizio, con allegata copia del provvedimento favorevole;
  - b. nel caso di pronunce giudiziali con compensazione totale o parziale dei compensi professionali, verrà corrisposto un importo pari alla somma risultante dalla parcella professionale elaborata secondo quanto previsto dalle tabelle parametri forensi allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, riferita allo scaglione del valore minimo di liquidazione, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento, sulla base di apposita relazione sul giudizio, con allegata copia del provvedimento favorevole.
2. I compensi professionali di cui al presente articolo sono liquidati dall'Avvocato con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio comunale.
3. La liquidazione dei compensi viene effettuata con periodicità trimestrale ed essi vengono corrisposti in busta paga assieme alla retribuzione ordinaria mensile.
4. I compensi di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo non sono comprensivi di oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi) e di oneri fiscali relativi all'IRAP, che restano a carico del bilancio comunale.

*Articolo 15*  
**RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

Al Responsabile dell'Avvocatura Comunale, incaricato di posizione organizzativa o di alta professionalità, è erogata la retribuzione di risultato, in conseguenza dell'applicazione delle norme contrattuali in materia, nella misura del 90%.

*Articolo 16*  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente statuizione o regolamentazione della materia.
2. Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 31.12.2012, n. 247, nonché i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche

*Articolo 17*  
**NORMA TRANSITORIA**

1. I compensi professionali già maturati in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora corrisposti all'Avvocatura Comunale saranno liquidati conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenze n. 17405/12 e n. 17406/12: - per le cause ultimate prima del 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del D.M. n. 140/12), secondo le regole delle precedenti tariffe professionali e secondo i criteri del regolamento di cui alla delibera di Giunta comunale n. 301 del 28.12.2001; - per le cause ultimate dopo il 23 agosto 2012, secondo le disposizioni del D.M. n. 55/14 e del presente regolamento.
2. Per tutti i compensi maturati a seguito di deposito di sentenza favorevole avvenuta dal 1.1.2014 al 31.12.2016 troverà applicazione il surrichiamato comma 457 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014, salvo ulteriori modifiche legislative in materia.

*Articolo 18*  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.